


| | | |
|---|---|----------|
| mg_dg | | |
| 03402702101 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA | | |
| N. 92/20 I |  | |
| - 7 MAG. 2020 | | |
| U.D.R. | C.C. | |
| Funzione | Macroattività | Attività |
| Fascicolo | Sottofascicolo | |

*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Oggetto: provvedimento ex art. 83, commi 6 e 7 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 di disciplina degli accessi di parti private, difensori, polizia giudiziaria, interpreti e consulenti tecnici alla Procura di Parma

Il Procuratore della Repubblica

vista la normativa adottata in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18¹ convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27;

rilevato che, sulla base della richiamata normativa, l'attività giudiziaria ha subito una generalizzata sospensione (sia delle udienze che dei termini processuali) a partire dal 9.3.2020 fino al 15.4.2020², termine poi prorogato sino all'11.5.2020³ mentre, per il periodo successivo a tale data e fino al 31.7.2020⁴, è stato demandato ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dagli organi competenti, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone⁵;

rilevato che, tra le misure organizzative previste (in relazione all'Ufficio di Procura) si possono citare:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque lo svolgimento delle attività urgenti⁶;
- b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 1196/60 ovvero -per quegli uffici che non erogano servizi urgenti- la chiusura al pubblico⁷;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione (telefonica o telematica), curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento⁸;
- d) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti⁹;

rilevato altresì che, sulla base della innanzi richiamata normativa sono state introdotte innovazioni utili all'espletamento delle attività giudiziarie ed in particolare:

- e) il ricorso a sistemi telematici di pagamento dei contributi unificati¹⁰;
- f) la possibilità, per il pubblico ministero e il giudice, nel corso delle indagini preliminari, di avvalersi di collegamenti da remoto (individuati e regolati con provvedimento del DGSIA del

¹ "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

² Tale termine era previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

³ La proroga è stata disposta dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁴ il termine del 30.6.2020 previsto originariamente dall'art. 83 del decreto-legge 18/2020 è stato prorogato al 31.7.2020 per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 che ha modificato il citato art. 83 prevedendo testualmente che "ovunque ricorrano nell'articolo, le parole '30 giugno 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 luglio 2020'".

⁵ cfr. art. 83, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

⁶ cfr. art. 83, comma 7, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

⁷ cfr. art. 83, comma 7, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

⁸ cfr. art. 83, comma 7, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

⁹ cfr. art. 83, comma 7, lettera h-bis) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

¹⁰ cfr. art. 83, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

Ministero della giustizia), per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con la precisazione che, quanto alle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, la partecipazione è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto a mente dell'art. 146-bis d.a.c.p.p.¹¹;

rilevato altresì che ulteriori innovazioni sono state introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha integrato le disposizioni di cui al decreto-legge 18/2020 sopra richiamato, in particolare prevedendo che:

- g) presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta alla D.G.S.I.A. del Ministero della giustizia, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, precisando che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo¹²;
- h) presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta alla D.G.S.I.A. del Ministero della giustizia, è autorizzato il deposito con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, precisando che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo¹³;

rilevato altresì che in data 28.4.2020 vi è stata una riunione, con successivo sopralluogo presso i locali degli Uffici giudiziari di Parma, con il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Parma (dott. Paolo Cozzolino), con il Direttore Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (dott. Luigi Roccatto) ed altresì il dott. Faggetti Giorgio e la dott.ssa Papalia Luciana (rispettivamente, responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro e medico competente per gli uffici giudiziari di Parma), finalizzato alla verifiche delle condizioni di sicurezza dei locali stessi in vista dell'adozione dei provvedimenti organizzativi ex art. 83, comma 7, decreto-legge n. 18/2020, il cui esito ha formato oggetto di un *report* trasmesso tra l'altro a tutto il personale (magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria) in servizio presso la Procura di Parma, oltre che alle organizzazioni sindacale per i profili che riguardano la salute dei lavoratori;

rilevato che, sulla base della normativa emergenziale precedente al Decreto-legge n. 18/2020, erano stati adottati altri provvedimenti di urgenza (decreti n. 39/20 del 9.3.20, 43/20 dell'11.3.2020, 53/20 del 20.3.20, 82/20 del 16.4.20) con i quali erano state dettate disposizioni in ordine ai casi ed alle modalità di accesso dei terzi (Avvocati, Polizia Giudiziaria, consulenti tecnici, privati) alla Procura della Repubblica di Parma, con scadenza prevista per il giorno 11.5.2020;

rilevato che i provvedimenti organizzativi appena richiamati hanno comportato risultati positivi rispetto alle finalità che la normativa emergenziale intendeva perseguire, ma è necessario un adeguamento del provvedimento organizzativo alle mutate esigenze (secondo quanto in dispositivo dettagliatamente riportato), in considerazione dei seguenti elementi di novità:

- le modifiche legislative intervenute nelle more;
- la prossima cessazione, a far data dal 12.5.2020, del periodo di sospensione dei termini di indagine preliminare;
- le intervenute indicazioni dell'autorità sanitaria competente;

¹¹ cfr. art. 83, comma 12-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27

¹² cfr. art. 83, comma 12-quater.1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f), primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28

¹³ cfr. art. 83, comma 12-quater.2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28

rilevato incidentalmente che:

- la facoltà per i difensori di depositare telematicamente gli atti, prevista come *innovazione* al punto g) innanzi riportato, in realtà, d'intesa con l'Avvocatura locale, è stata già attuata presso la Procura di Parma (cfr., da ultimo, punto B n° 6 del decreto n. 82/2020 del 16.4.20), ed anzi, con il presente atto, a maggiore garanzia dei difensori, viene introdotto un adempimento a carico dell'Ufficio, consistente nell'inoltro di una *ricevuta/assicurazione* a garanzia dell'effettiva ricezione dell'atto;
- la facoltà per la Polizia giudiziaria di depositare telematicamente gli atti, prevista come *innovazione* al punto h) innanzi riportato, in realtà, è stata già attuata presso la Procura di Parma (cfr., da ultimo, punto B n° 13 del decreto n. 82/2020 del 16.4.20);

rilevato di dover articolare il presente provvedimento in cinque settori, dedicati rispettivamente a:

- a) disposizioni di sicurezza di carattere generale e servizio di vigilanza;
- b) disposizioni di sicurezza per il personale della Procura
- c) accesso dei privati;
- d) accesso dei difensori;
- e) accesso di consulenti tecnici, interpreti ed altri ausiliari;
- f) accesso della Polizia giudiziaria;
- g) accesso per consultare atti in deposito ex art. 408 e 415 bis c.p.p.;
- h) accesso per consultare fascicoli in fase dibattimentale

P.Q.M.

visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive integrazioni;

sentiti l'Autorità sanitaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente del Tribunale di Parma;

d'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna;

allo stato, e salvo modifiche ed integrazioni sulla base dall'evolversi della situazione epidemiologica; in sostituzione del decreto n° 82/2020 del 16.4.20;

DISPONE

quanto segue:

A) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE E SERVIZIO DI VIGILANZA

- 1) l'accesso di esterni (Polizia giudiziaria, Avvocati, Consulenti tecnici, privati) è consentito solo a persone munite di mascherine a protezione delle vie respiratorie;
- 2) all'atto dell'accesso, nel rispetto della *privacy*, potrà essere utilizzato un *termoscanner* ovvero un termometro digitale manuale, al fine di verificare il grado termico di chi accede all'ufficio (sia dipendenti dell'amministrazione che persone estranee all'ufficio);
- 3) nell'ingresso viene posizionato un *dispenser* contenente soluzione idroalcolica ¹⁴;
- 4) l'ingresso viene contingentato con la collaborazione del Servizio di Vigilanza per evitare assembramenti all'interno e preferibilmente preceduto da fissazione di appuntamento, secondo quanto disposto nel prosieguo;
- 5) in prossimità dei *front office* (Ufficio *casellario*; ufficio *sportello*; Ufficio *dibattimento*) sul pavimento, vengono segnalate le posizioni di attesa, a distanza di almeno un metro l'una dall'altra; non potranno sostare in attesa più di tre persone ciascuna (per il *casellario* e lo *sportello*) e di due persone (per il *dibattimento*);

¹⁴ dispositivo in via di acquisizione

- 6) nella sala TIAP, oltre alle barriere divisorie in plexiglas¹⁵, gli utenti (avvocati e privati) accedono solo mediante utilizzazione di guanti monouso per garantire l'uso in sicurezza di tastiera e mouse;

B) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DELLA PROCURA

In aderenza alle indicazioni dell'Autorità sanitaria in tema di protezione individuale, di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, si dispone quanto segue:

- 7) **Visiera**: la visiera -ovvero quello schermo trasparente che protegge il volto e che viene portato dai sanitari- non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) da utilizzare negli uffici giudiziari; esso serve come protezione per il personale sanitario in contatto ravvicinato con i pazienti contagiati ed ha la finalità di proteggere l'operatore soprattutto in caso di particolari manovre (ad esempio l'intubazione).
- 8) **Occhiali protettivi**: sono DPI indicati per le persone che vengono a diretto contatto ravvicinato con il pubblico (se ne raccomanda l'uso agli agenti del Servizio di Vigilanza addetto al controllo degli accessi).
- 9) **Mascherina**:
- la mascherina appare necessaria nell'ambito dell'ufficio se aperto al pubblico (Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04) e, per gli uffici non aperti al pubblico; qualora non si riesca a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - qualora all'interno della stanza non vi siano altre persone, la mascherina non è necessaria e lo stesso dicasi nel caso in cui, all'interno della stanza, vi siano distanze di almeno un metro tra le persone;
 - la mascherina è necessaria per i dipendenti che abbiano contatti con il pubblico esterno;
 - per la tipologia degli uffici giudiziari, è sufficiente la mascherina chirurgica;
- 10) **Soluzioni idroalcoliche**: presso l'ufficio sono dislocati dispensatori di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia delle mani;
- 11) **Guanti**: i guanti non sono uno strumento strettamente indispensabile (salvo quanto si è detto a proposito del Tiap), mentre è necessario il frequente lavaggio delle mani.
- 12) **Plexiglass**¹⁶
- la barriera di plexiglas viene installata per garantire il personale adibito a *front office*, e dunque l'Ufficio *casellario*, l'Ufficio *335 cpp*, l'Ufficio *ricezione atti*, l'Ufficio *dibattimento*;
 - la barriera viene installata anche presso l'Ufficio *Tiap*, al fine di garantire il tranquillo svolgimento di attività per le quattro postazioni ivi esistenti (tre per l'utenza privata; una per l'addetto-Tiap);
 - la barriera in plexiglass non è necessaria tra le postazioni di lavoro per i motivi sin qui esposti;
 - è opportuna una copertura (in plexiglass, o in vetro, o altro materiale) di quelle scrivanie -o piani di appoggio- in legno, in modo da rendere più agevoli le operazioni di pulizia.
- 13) **Postazioni di lavoro**
- le postazioni di lavoro sono idonee a garantire la sicurezza; ciò vale non solo per le stanze dei magistrati togati (adibite alla presenza del solo magistrato) ma anche per le altre stanze, nelle quali la distanza tra le persone è tale da non comportare problema, soprattutto con l'uso delle mascherine;
 - per quanto riguarda la sala intercettazioni, non dovranno essere occupate postazioni tra loro affiancate, ma osservata sempre la distanza di sicurezza;
 - non è necessaria -alla luce della conformazione dei locali e del posizionamento delle postazioni di lavoro- un'alternanza tra i dipendenti, essendo sicura e tranquilla, in concreto, la

¹⁵ dispositivo in via di acquisizione

¹⁶ le barriere in plexiglas sono in via di acquisizione

contemporanea presenza di più persone nello stesso ambiente di lavoro alle condizioni sopra specificate.

C: ACCESSO DEI PRIVATI

- 14) l'accesso viene disciplinato dal Servizio di Vigilanza, che -in occasione dei controlli di sicurezza- consentirà l'ingresso di una persona per volta, avendo cura di verificare (raccordandosi con il personale amministrativo) che, in considerazione degli spazi ristretti del piano terra, presso ogni *front office* non vi siano in attesa più di tre persone; queste ultime in ogni caso dovranno osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro, contrassegnato da segnali sul pavimento;
- 15) nel caso il privato abbia ricevuto un invito per rendere dichiarazioni dinanzi al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria, il Servizio di Vigilanza avrà cura di chiedere l'autorizzazione alla relativa segreteria o all'Aliquota di Polizia Giudiziaria interessata, consentendo l'accesso solo dopo l'autorizzazione;
- 16) per i certificati del **casellario** e dei **carichi pendenti**, la richiesta sarà fatta esclusivamente *on line* secondo modalità indicate sul sito web della Procura, per cui l'accesso sarà consentito solo per il ritiro di detti certificati;
- 17) per le pratiche di apostille e legalizzazioni, l'accesso (sia per la presentazione dell'atto che per il ritiro) è consentito esclusivamente dalle 12:00 alle 13:00, al fine di evitare interferenze tra tale utenza *specializzata* e l'utenza ordinaria con conseguente sovrappollamento; per eventuali informazioni, oltre al sito web l'Ufficio può essere contattato alle seguenti utenze telefoniche
 - Ufficio casellario: n° 05211968213-05211968209-05211968210
- 18) le richieste sullo *stato del procedimento* e le richieste ex art. 335 c.p.p. sono consentite esclusivamente *on line* all'indirizzo di posta elettronica iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it per cui l'accesso sarà consentito solo per il ritiro di detti certificati; alla richiesta *on line* dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
- 19) per l'accesso delle parti private (indagati e persone offese) agli Uffici per la consultazione di fascicoli (Ufficio *Tiap*; Ufficio *dibattimento*; segreterie magistrati) si rimanda alle disposizioni di cui ai punti G) ed H) riportate più innanzi;

D): ACCESSO DI DIFENSORI

- 20) l'Avvocato provvederà al deposito degli atti (istanze, memorie difensive, querele/esposti/denunce, seguiti di qualsiasi natura) esclusivamente mediante inoltro a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica:
 - iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it (posta elettronica ordinaria)
 - procuratore.procura.parma@giustiziacert.it (posta elettronica certificata)e (qualora si tratti di procedimento già iscritto), avrà cura di precisare sull'atto, in evidenza, il n° di RG ed il magistrato assegnatario del procedimento; in tale ultimo caso il personale addetto allo *scarico* ed alla stampa degli atti avrà cura di inoltrare senza ritardo tale atto alla segreteria del magistrato interessato;
- 21) per le querele/esposti/denunce, il personale addetto allo scarico ed alla stampa degli atti trasmetterà al legale una mail per avvenuta ricezione;
- 22) qualora, per la voluminosità dell'atto o degli allegati, l'inoltro per posta elettronica non sia possibile, l'Avvocato potrà accedere all'Ufficio *sportello* previa prenotazione telefonica alla seguente utenza:
 - Ufficio *sportello*: n° 05211968330-05211968245;
- 23) per la remissione di querela e relativa accettazione, gli avvocati potranno inviare le procure speciali per posta elettronica ad uno degli indirizzi sopra indicati, prenotando telefonicamente al n° 05211968293 o 05211968330 per concordare l'accesso per la sottoscrizione del verbale;

- 24) le richieste sullo *stato del procedimento* e le richieste ex art. 335 c.p.p. sono consentite esclusivamente *on line* all'indirizzo di posta elettronica iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it mediante l'uso del modello reperibile sul sito web della Procura di Parma, corredato da copia della nomina difensiva; pertanto, per tale finalità l'accesso sarà consentito solo per il ritiro di detti certificati;
- 25) l'Avvocato che voglia accedere per altre finalità urgenti prenoterà l'ingresso sulla base di appuntamento telefonico (modalità che consente di scaglionare gli accessi per orari fissi) alle seguenti utenze:
- gruppo 1 (D'Avino, Arienti, Bianchi, Pensa): 05211968347-05211968204;
 - gruppo 2 (Dal Monte-Vallario-Zannini): 05211968244-05211968263
 - gruppo 3 (Ausiello-Nunno-Podda): 05211968231-05211968237
 - Ufficio esecuzione: 05211968252-05211968246
- ovvero ad un indirizzo di posta elettronica che sarà fornito, a richiesta, dalla segreteria interessata.
- 26) il Procuratore si riserva di:
- a) valutare la possibilità tecnica di prenotazioni di accesso mediante sistema informatico;
 - b) segnalare all'Avvocatura l'operatività del sistema telematico di pagamento dei contributi unificati allorquando sarà pervenuta l'autorizzazione del Ministero della Giustizia alla riscossione.

E): ACCESSO DI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI ED ALTRI AUSILIARI

- 27) il conferimento di incarico ai consulenti tecnici ed agli interpreti -qualora non sia necessario procedere *in presenza*- potrà essere effettuato con modalità da remoto a mente dell'art. 83, comma 12-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 Aprile 2020, n. 27; il deposito della relazione potrà essere effettuato attraverso inoltre per posta elettronica all'indirizzo e-mail del magistrato procedente, eventualmente seguito -qualora la relazione sia corredata da rilievi fotografici a colori- dal deposito cartaceo; in tale ultimo caso i suddetti ausiliari avranno cura di prenotare l'ingresso sulla base di appuntamento telefonico (modalità che consente di scaglionare gli accessi per orari fissi) alle utenze precisare al punto precedente;
- 28) per le istanze di proroga, i consulenti tecnici e gli interpreti provvederanno ad inoltrare la richiesta a mezzo mail direttamente alle segreterie dei magistrati interessati;
- 29) i custodi inoltreranno le istanze a mezzo mail direttamente alle segreterie dei magistrati interessati;
- 30) gli interpreti e gli ausiliari di P.G. incaricati di procedere alla traduzione di conversazioni telefoniche o ambientali intercettate accederanno esclusivamente ai locali della Polizia giudiziaria destinati alle intercettazioni, avendo cura di usare obbligatoriamente i guanti monouso per garantire l'uso in sicurezza di tastiera, mouse, cuffie ed impianti di ascolto.

F): ACCESSO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

- 31) la **Polizia Giudiziaria** -oltre alla trasmissione delle notizie di reato in formato digitale, come disposto con Direttiva n. 3/2020 del 5.2.2020 (*Interoperabilità tra il portale NDR, il Registro generale delle notizie di reato ed il gestore documentale TIAP Document@*)- provvederà al deposito delle informative (attività diversa dalla trasmissione via portale) preferibilmente a mezzo mail ad uno dei seguenti indirizzi già forniti:
- iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it (posta elettronica ordinaria)
 - procuratore.procura.parma@giustiziacert.it (posta elettronica certificata)
- evitando il successivo, e superfluo, deposito cartaceo dell'originale, a meno che questo non venga richiesto dal magistrato procedente o non si renda necessario per la presenza di immagini a colori;
- 32) nei casi in cui vi sia effettiva necessità ed urgenza di conferire direttamente con i magistrati in relazione a procedimenti già instaurati, la **Polizia Giudiziaria** provvederà a richiedere

preventivamente un appuntamento telefonico con il magistrato (modalità che consente di scaglionare gli accessi per orari fissi) utilizzando a tal fine le utenze di cui al precedente punto 25)

33) le richieste di notizie sullo stato del procedimento saranno effettuate esclusivamente *on line* all'indirizzo di posta elettronica iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it;

G): ACCESSO PER CONSULTARE ATTI DEPOSITATI EX ARTT. 408 E 415 BIS C.P.P.

34) cessato il periodo di generalizzata sospensione di tutti i termini procedurali, l'accesso di parti private (indagati, persone offese) e dei rispettivi difensori per la consultazione dei fascicoli e per richiesta di copie a seguito degli avvisi ex art. 408 e 415 bis c.p.p. è consentito solo previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri:

- o n° 05211968201-05211968210 (Ufficio TIAP) per i fascicoli in fase di deposito ex art. 415 bis c.p.p., nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00;
- o utenze riportate al punto 25) (segreterie magistrati) per i fascicoli in deposito ex art. 408 c.p.p. di competenza del Tribunale;
- o n° 05211968234; 05211968223; 05211968224 (Ufficio dibattimento) per i fascicoli di competenza del giudice di pace in deposito ex art. 408 c.p.p.

35) nella fase di accesso si dovrà osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

36) per l'accesso al Tiap -che comporta l'accesso al sistema informatico- è obbligatorio l'uso di guanti monouso per garantire l'uso in sicurezza di tastiera e mouse;

37) tenuto conto che la collocazione in cassa integrazione dell'addetto all'Ufficio Tiap da parte della società di appartenenza ha comportato la formazione di arretrato nella digitalizzazione dei fascicoli, qualora -all'atto dell'accesso al servizio da parte del difensore istante o della parte privata- si accerti l'impossibilità/difficoltà di accedere tempestivamente al servizio stesso, l'istante è autorizzato sin da adesso al deposito di istanza di dilazione del termine di deposito, per cui il Magistrato assegnatario -onde non pregiudicare i diritti della difesa- assegnerà un congruo termine per le attività difensive necessarie.

H): ACCESSO PER CONSULTARE FASCICOLI IN FASE DIBATTIMENTALE

38) attesa la perdurante sospensione della celebrazione dei processi disposta dal Presidente del tribunale con le eccezioni ivi previste, l'accesso di parti private (imputati, persone offese) e dei rispettivi difensori all'Ufficio dibattimento ed all'Ufficio TIAP per la consultazione dei fascicoli e per richiesta di copie relativamente a fascicoli di processi fissati per il dibattimento (Tribunale collegiale, Tribunale monocratico, Giudice di pace) è consentito esclusivamente dietro prenotazione telefonica (con specificazione dei fascicoli di interesse) alle utenze seguenti:

- **Ufficio dibattimento:** 05211968234; 05211968223; 05211968224;
- **Ufficio Tiap:** 05211968201-05211968210

ovvero ad un indirizzo di posta elettronica che sarà fornito, a richiesta, dalla segreteria interessata;

39) per evitare rallentamenti nelle operazioni di consultazione di fascicoli, ciascun richiedente non potrà visionare più di tre fascicoli e comunque non potrà sostare per più di trenta minuti, a meno che, dopo l'adempimento, non vi siano altre persone in attesa di effettuare la consultazione;

40) nella fase di accesso si dovrà osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

Il presente provvedimento entrerà in vigore a partire dal 12.5.2020 ed avrà efficacia sino al 31.7.2020, con riserva di modifiche in caso mutamento della situazione epidemiologica in atto.

Si dispone la comunicazione immediata a:

- Magistrati (togati ed onorari); Personale amministrativo; Polizia giudiziaria; Servizio di vigilanza *Coopservice*;

nonché a:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma; Camera Penale di Parma (per la diramazione ai rispettivi iscritti)
- Presidente del Tribunale; Presidente della sezione penale; Coordinatore dell'Ufficio GIP di Parma;
- Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna;
- Prefetto di Parma;
- Uffici di Polizia Giudiziaria esterni
- OO.SS, R.S.U., Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
- Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Parma (dott. Paolo Cozzolino);
Direttore Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (dott. Luigi Roccatto);
RSPP dott. Faggetti; al Medico competente dott.ssa Papalia;

Si dispone l'affissione in ogni piano dell'Ufficio e nella saletta di ingresso (in sostituzione dei precedenti provvedimenti).

Si pubblichi sul sito web della Procura

Parma, 7.5.2020

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: DAVINO ALFONSO
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2016
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 07/05/2020 16:31:16

